

COMUNE di ARITZO

Provincia di Nuoro

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 2287 del 17.04.2019

Ordinanza n. 17 del 16/04/2019

Al Sig. Zanda Francesca
Via Lamarmora n° 06
08032 Desulo (NU)

ASL N. 3 di Nuoro
Distretto di Sorgono
Servizio Veterinario Sanità Animale
pierpaolo.pisano@atssardegna.it

Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti
anna.favale@aslnuoro.it

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
st. Aritzo
cfva.sfaritzo@regione.sardegna.it

Ufficio Polizia Locale Sede

Responsabile Ufficio Tecnico Sede

OGGETTO: Distruzione di n°. 1 carcassa di suino Località "Ortuabis"

IL SINDACO

VISTA la relazione del Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL di Nuoro, Distretto di Sorgono, Prot. n° 119376 del 16/04/2019, dalla quale risulta che in località "Ortuabis" agro di questo comune è stata rinvenuta la presenza di un capo suino nell'allevamento della Sig. Zanda Francesca nata a Cagliari il 03/09/1985 e residente a Desulo Via Lamarmora n° 06 identificato con la marca auricolare IT001NU005 – IT001NU077 deceduto per orrinoe intestinale e grave cardiopatia;

CONSIDERATO che le carcasse di animali non ruminanti, morti non a seguito di macellazione a fini di consumo ad uso umano, ivi compresi quelli abbattuti nel quadro della eradicazione di una malattia epizootica, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento CE n. 1069/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, sono ritenute materiale di categoria 2, pertanto destinate esclusivamente alla distruzione mediante incenerimento o coincenerimento in impianti riconosciuti, e possono essere distrutte, in maniera alternativa (includendo sotterramento profondo o combustione sul posto), solo qualora gli animali morti si trovino in "zone isolate" così intese ai sensi del Reg. CE 1069/2009;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8.02. 1954;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;
VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298;
VISTA la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;
VISTO il Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 Ottobre 2009;
VISTO il Regolamento (UE) n . 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;
VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112;
VISTO il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;
VISTO il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54/il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55;
VISTO il il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini.
VISTO L'art. 50 comma 5 del Testo Unico sulle autonomie Locale n° 267/2000
CONSIDERATO, pertanto, necessario smaltire la carcasse in oggetto con il metodo dell'interramento profondo;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

La distruzione della carcassa di cui all'oggetto, mediante abbruciamento o interramento profondo secondo le prescrizioni tecniche impartite dal servizio veterinario, in modo di evitare ogni rischio di diffusione di eventuali virus pestosi;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e fare rispettare la presente ordinanza

Dispone che copia della presente sia notificata ai soggetti in indirizzo per il compimento degli adempimenti di competenza.

AVVERTE

Che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge

Aritzo li 16/04/2019



Il Sindaco
(Gualtiero Mameli)